

CHIARIMENTI N. 3 DEL 22/06/2020

Oggetto gara:	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 tomografo PET/CT, lavori di installazione e siting inclusi, da destinare all'UOSD Medicina Nucleare P.O. di Viterbo.
----------------------	--

<i>Prog. QUESITO</i>	<i>Quesito</i>	<i>Risposta</i>
1	<p>Preliminarmente si chiede se riteniate il vostro modulo denominato "ATTO DI DESIGNAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI" richiamato alla lett. p) della dichiarazione sostitutiva da presentare in sede di offerta, quale atto mandatorio oppure se lo stesso possa essere adattato sulla base delle necessità esistenti, nell'ottica dialogante e collaborativa di prevedere una procedura di trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e funzionale al naturale decorso di vita operativo delle organizzazioni aziendali coinvolte nel trattamento.</p>	<p>Si precisa preliminarmente che l'Atto di designazione e nomina del Responsabile esterno del Trattamento dei dati rientra nel più ampio sistema di gestione del trattamento dei dati così come definito dall'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo in base ai principi delineati dal Regolamento (UE) 2016/679, tra questi il principio di responsabilizzazione (accountability) del titolare, che impone di mettere in atto misure adeguate ed efficaci e di essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento. Al Titolare del trattamento è prescritto, ai sensi dell'articolo 24, di mettere in atto e di essere in grado dimostrare che il trattamento venga effettuato nel rispetto del Regolamento. Nel caso specifico, sempre in aderenza al suddetto principio di accountability, l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati nel momento in cui procederà alla redazione dell'atto di designazione e nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati definitivo potrà valutare e considerare eventuali proposte emendative ricevute dal soggetto aggiudicatario al suddetto modello di atto di nomina.</p> <p>Si precisa, inoltre, che le stesse dovranno essere rispettose della normativa in materia di protezione dei dati vigente e coerenti con il modello di gestione e di governo del dato realizzato ed applicato da codesta Azienda sanitaria.</p>

2	<p>Con specifico riguardo al contenuto del modulo di cui al punto che precede siamo a presentarVi le seguenti richieste di chiarimento, al fine di promuovere l'applicazione coerente del Regolamento n. 679/2016, tenuto conto di tutte le facoltà ivi previste a disposizione del Responsabile del Trattamento: Anzitutto, al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati, come consentito all'art. 28 comma 2 del Regolamento suddetto.</p>	<p>Nulla osta alla comunicazione preventiva o successiva dei sub responsabili del trattamento, l'eventuale elencazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale ed indicare espressamente quali specifiche attività di trattamento sono demandate a ciascun sub responsabile.</p>
3	<p>Sempre nell'ottica di consentire lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (in particolare interventi di supporto tecnico avanzato da remoto erogato da centri di competenza) si chiede se sia possibile prevedere la trasmissione di dati a Sub-responsabili del Trattamento ubicato in un Paese terzo (extra UE/SEE), in tale caso sarà necessario prevedere specifici accorgimenti che mettano nella condizione di compiere le necessarie operazioni preliminari finalizzate ad operare in conformità a quanto previsto all'art. 43 del Codice Privacy e agli Artt. 44 e seguenti del GDPR. Resterebbe immutata la responsabilità in tema di protezione dei dati personali attribuita per intero all'aggiudicatario con la nomina di Responsabile del Trattamento.</p>	<p>Preliminarmente si precisa che il citato articolo 43 del Codice Privacy non è più in vigore in quanto è stato abrogato dal Decreto Legislativo n. 101/18, entrato in vigore lo scorso 19 settembre 2018. Gli eventuali trasferimenti di dati presso sub responsabili ubicati in paese Extra UE dovranno rispondere alle prescrizioni del capo V del Regolamento UE 2016/679 e comunque il titolare del trattamento si riserva di non autorizzare il suddetto sub responsabile così come previsto dall'articolo 2 del modello di atto di designazione e nomina del Responsabile esterno del Trattamento dei dati. In tale valutazione appare pacifico che l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo terrà conto dell'eventuale dimensione multinazionale dell'aggiudicatario.</p>

4	<p>Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 12 rubricato "Data Breach" si evidenzia come i termini ivi indicati – ossia, specificamente, 12 ore dalla conoscenza della violazione previsto per l'informativa al Titolare del trattamento e l'ulteriore termine di 24 ore dettato per l'invio dell'ipotizzata scheda evento costituiscono adempimenti oltremodo onerosi per l'operatore economico concorrente, considerato che il dies a quo ai fini del calcolo per la notifica da parte vostra all'Autorità competente individuato dalla legge corrisponde al momento in cui il titolare ha conoscenza dell'evento (e non il responsabile nominato). Si richiede pertanto se sia per l'Ente ipotizzabile prevedere un obbligo di informativa senza ingiustificato ritardo, obbligo che a termini di legge risulta senz'altro idoneo a garantire il rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento 2016/679, al fine di consentire una corretta valutazione dell'evento occorso e conseguentemente mettere a disposizione di codesto rispettabile ente informazioni il più possibile complete evitando i cd. "falsi positivi".</p>	<p>Le tempistiche indicate nell'articolo 12 del modello di atto di designazione e nomina del Responsabile esterno del Trattamento dei dati rispondono pienamente allo spirito degli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 e nello specifico a quanto affermato dall'articolo 33 paragrafo 2 che impone al responsabile esterno di informare il titolare "... senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione". Rimane sempre salva la possibilità di valutare eventuali proposte emendative da parte del Titolare, così come indicato nel punto 1) di detti chiarimenti, funzionali ad una migliore gestione del data breach.</p>
5	<p>Con riguardo alle previsioni relative alle persone autorizzate al trattamento nonché ai relativi adempimenti connessi di cui agli artt. 7, 8 e 9 dell'atto di designazione in discorso, si evidenzia come gli obblighi di comunicazione dei dati personali identificativi potrebbero non conciliarsi con la medesima normativa ove impone un obbligo di trattamento coerente con i principi di proporzionalità e stretta necessità e conseguentemente vincolare la divulgazione solamente qualora richiesto da uno specifico obbligo legale, non ravvisabile nel caso di specie.</p>	<p>Si precisa che gli adempimenti indicati negli articoli 7, 8 e 9 rispondono al modello di gestione e governo del dato realizzato ed applicato dall'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. Nello specifico il trattamento dei dati in essere riguarda dati particolari, ovvero dati relativi alla salute, che così come previsto dall'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 sono vietati. L'ordinamento ha bilanciato il generale divieto con precise e puntuali eccezioni indicate nel successivo paragrafo 2 alle lettere g) h) ed i) nonché dal paragrafo 3 che prevede espressamente che il trattamento possa essere effettuato da "... altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti".</p>

6	<p>Con riguardo alla previsione di cui all'art. 15 dell'atto di designazione in parola rubricato "manleva contrattuale", si chiede conferma del fatto che, ferma restando la responsabilità solidale del Responsabile e del Titolare del Trattamento per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato per il danno subito in conseguenza della violazione del Regolamento n. 679/2016, il responsabile risponde del danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento, come previsto dall'art. 82 del Regolamento medesimo.</p>	<p>Si precisa che l'articolo 15 del cennato modello risponde alla logica dell'articolo 82 del Regolamento UE 2016/679 che va esaminato nella sua interezza ove prevede la possibilità di manleva. Nello specifico al comma 5 che dispone: "Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2". Rimane sempre salva la possibilità di valutare eventuali proposte emendative da parte del Titolare così come indicato nel punto 1) di detti chiarimenti.</p>
---	---	---

7	<p>Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, la cui violazione è indicata tra le cause di risoluzione del contratto all'art. 2 del Patto di Integrità, considerato che può parimenti essere garantito il rispetto del Codice di Comportamento Nazionale con il riferimento all'impegno assunto all'osservanza del proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001" ed ai principi contenuti nel proprio Codice Etico... , si chiede se sia possibile prevedere che le Parti si impegnino al rigoroso rispetto del D.Lgs. N. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni attenendosi alle norme contenute nel proprio Codice Etico e del proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo. In subordine, qualora non Vogliate accogliere tale richiesta, si chiede di confermare che il rispetto del Codice di Comportamento aziendale di codesta Amministrazione debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l'Operatore Economico, per quanto compatibili ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62.</p>	<p>Si conferma il dovuto rispetto del Codice di Comportamento di questa Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con riferimento alle previsioni applicabili anche all'Operatore Economico.</p>
---	--	--

8	<p>Con riferimento alla clausola vessatoria di cui all'art. 10 dello schema di contratto, mediante la quale è previsto che << I pagamenti all'Aggiudicatario non saranno comunque corrisposti prima del corrispondente accreditato alla ASL, da parte dell'Amministrazione Regionale, delle somme relative.>> e che, pertanto, l'operatore economico non potrà vantare alcuna pretesa economica in caso di mancato finanziamento da parte degli Organi Regionali siamo a presentarVi la seguente richiesta di chiarimento. Alla luce dei generali principi di contabilità pubblica e equilibrio di bilancio risalenti agli artt. 81 e 97 della Costituzione e art. 21 comma 3 del Dlgs 50/16, secondo cui i provvedimenti comportanti una spesa sono adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria, considerato dunque l'onere gravante sulla stazione appaltante di verificare ex ante la sostenibilità degli interventi che intende realizzare inserendo in bilancio la previsione della relativa copertura finanziaria e non apparendo pertanto l'attuale formulazione della predetta clausola conforme alla disciplina di riferimento, si chiede di confermare che l'operatore economico concorrente non debba accettare e sottoscrivere la clausola in discorso, provvedendo, conseguentemente, alla modifica della documentazione di gara.</p>	<p>Si rimanda all'art. 1 comma 5 della Legge n. 55 del 14/06/2019.</p>
9	<p>Si chiede di fornire la disponibilità delle dichiarazioni di gara in formato editabile.</p>	<p>Si rimanda ai chiarimenti già forniti.</p>

Il Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Carlotta Piacentini